

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO**

Reg. ASL n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Schema di CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI  
DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI  
COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D. LGS. 114/1998.**

L'anno **duemilaventidue** addì \_\_\_\_\_ del mese  
di \_\_\_\_\_, presso la sede dell'ASL n° 5 di  
Oristano, in esecuzione della Deliberazione del  
Direttore Generale n° \_\_\_\_\_ del **/06/2022**

**TRA**

**l'Azienda Socio-sanitaria Locale n° 5 di Oristano**  
(di seguito denominata Azienda), con sede legale in  
Oristano - Via Carducci n° 35, C.F. e P. IVA:  
01258180957, in persona del Direttore Generale **Dott.**  
**Angelo Maria Serusi**, nato a Gavoi (NU) il 08/04/1958

**E**

la Ditta "**CELIABBIAMO**" di **Tidu Michela Ilaria**, con  
sede legale in **Cagliari - Via Vincenzo Monti n° 29**,  
C.F. TDIMHL88M49B354M, P. IVA 03881520922, iscritta  
al registro delle imprese presso la Camera di  
Commercio di Cagliari al n° REA CA - 304375, il cui  
esercizio commerciale denominato "**CELIABBIAMO**", è  
ubicato in Via Vincenzo Monti n° 29 - 09128 -  
Cagliari, all'uopo rappresentata dal legale  
rappresentante **Tidu Michela Ilaria**, nata a Cagliari

(CA) il 09/08/1988, C.F. TDIMHL88M49B354M.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'**

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'Art. 7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute - a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D. Lgs. 114/1998.

**ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

La Ditta "**CELIABBIAMO**" di **Tidu Michela Ilaria** si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale - sezione A2 - di cui all'Art. 7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute;

- garantire la fruibilità dei buoni mensili

rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali: D. RAS n° 36167/4 del 10/10/2001, ai sensi del D.M. n° 279/2001 e D.G.R. n° 26/15 del 06/05/2008 e Piano Sanitario Regionale 2006/2008, nonché delle ulteriori disposizioni definite dall'ATS giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n° 198 del 22/03/2021;

- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno **5** di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;

- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

#### **ART. 3 - RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI**

La Ditta "**CELIABBIAMO**" di **Tidu Michela Ilaria** assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno dal 10/07/2022 al 09/07/2023.

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera Raccomandata A.R..

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Ditta "**CELIABBIAMO**" di **Tidu Michela Ilaria** ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

#### **ART. 5 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo Raccomandata A.R., la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso si prevede che la ASL di Oristano possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con Raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della Ditta/Società dell'Art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

#### **ART. 6 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Oristano.

#### **ART. 7 - NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le

disposizioni del codice civile in materia di  
contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la ASL n° 5 di Oristano

Per la Ditta

Il Direttore Generale

Il Legale rappresentante

Dott. Angelo Maria Serusi

Tidu Michela Ilaria

\_\_\_\_\_